



10445-22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- MARGHERITA CASSANO - Presidente Aggiunto -
- GUIDO RAIMONDI - Presidente di Sezione -
- BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione -
- ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
- MASSIMO FERRO - Consigliere -
- ENRICO SCODITTI - Consigliere -
- ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

DISCIPLINARE
MAGISTRATI

Ud. 22/02/2022 -
PU

R.G.N. 28042/2021
Cass. 10665
Rep.

me

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28042-2021 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati (omissis)

- ricorrente -

contro

[Handwritten signature]

101
22

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 110/2021 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, depositata il 14/10/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/02/2022 dal Consigliere MARCO ROSSETTI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO
FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) in proprio ed in sostituzione
dell'avvocato (omissis)

FATTI DI CAUSA

1. Il 22 maggio 2009 un dirigente della Squadra Mobile della
Questura di Caltanissetta consegnò a (omissis) all'epoca
Sostituto Procuratore presso il Tribunale della stessa città,
un'informativa di reato in cui si denunciavano di corruzione
l'assessore all'agricoltura della Regione Sicilia ed altre due persone.
Le tre persone denunciate dalla polizia giudiziaria non vennero iscritte
nel registro delle notizie di reato, né l'informativa di reato fu
trasmissa per competenza ad altre Procure.

2. Molti anni dopo (2017) il Procuratore Generale presso la Corte di
cassazione contestò a (omissis) gli illeciti disciplinari previsti dagli
articoli 1 e 2, comma 1, lettere a) e g), d. lgs. 109/06.

Nei due capi di incolpazione si imputava all'interessato di avere,
"omettendo l'immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato"
della *notitia criminis*, commesso una grave ed inescusabile violazione
di legge, *"tale da aver determinato successivamente il PM di
Caltanissetta ad effettuare in data 23.10.2017 l'iscrizione [degli*

indagati] a decorrere dal 22.5.2009", e consentito così ai tre denunciati di non essere sottoposti a procedimento penale.

3. Per gli stessi fatti, due anni dopo, (omissis) venne sottoposto a procedimento penale per il reato di omissione di atti d'ufficio, per avere "rifiutato e comunque omesso di iscrivere nel registro notizie di reato" le tre persone denunciate dalla polizia giudiziaria.

Pendente il procedimento penale, il Procuratore Generale della Corte di cassazione avviò un secondo procedimento disciplinare nei confronti di (omissis) in questo caso ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) d. lgs. 109/06, contestando all'incolpato di avere tenuto comportamenti idonei a ledere l'immagine del magistrato.

4. La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con sentenza 14 ottobre 2021 n. 110, riuniti i due procedimenti, ritenne fondate le incolpazioni di cui al primo dei procedimenti disciplinari suddetti, ed irrogò all'incolpato la sanzione disciplinare della censura.

Assolse, invece, l'incolpato dalla contestazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera (d), d. lgs. 109/06, ritenendo insussistente il fatto-reato per mancanza dell'elemento soggettivo.

4.1. In punto di fatto la Sezione Disciplinare ritenne che:

-) ricevuta la denuncia per corruzione da parte del dirigente della Squadra mobile, (omissis) ne fece oggetto di discussione in una riunione con il Procuratore Capo ed il Procuratore Aggiunto;
-) "era certo" che all'esito di quella riunione i tre magistrati stabilirono, come già fatto in casi analoghi, di non procedere ad alcuna iscrizione delle tre persone denunciate nel registro delle notizie di reato, ma di affidare a (omissis) il compito di trasmettere la

denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa, competente per territorio;

-) (omissis) non provvede a tale incumbente;
-) la giustificazione dell'incolpato (secondo cui il procedimento in cui si inseriva la denuncia ricevuta dalla Questura era stato assegnato ad altri magistrati) era confutata dalle prove raccolte, le quali dimostravano che l'incolpato rimase titolare dell'inchiesta anche dopo la ricezione della denuncia suddetta.

4.2. Sul piano processuale, la sentenza qui impugnata si è posta il problema della correlazione fra l'incolpazione contestata (non avere provveduto all'iscrizione nel registro delle notizie di reato della denuncia ricevuta dalla Polizia Giudiziaria) e quella per cui venne pronunciata condanna (non aver trasmesso alla Procura della Repubblica di Siracusa l'informativa di reato).

Tale correlazione è stata ritenuta sussistente in base ai seguenti rilievi:

- a) il fatto contestato e il fatto addebitato presentavano un "nucleo comune", dal momento che l'omessa trasmissione della denuncia alla Procura di Siracusa costituì pur sempre "causa efficiente della ritardata iscrizione" nel registro delle notizie di reato;
- b) il fatto contestato e il fatto addebitato differivano soltanto in "elementi secondari" e di contorno;
- c) l'imputato aveva avuto possibilità di difendersi anche in merito alla contestazione concernente la mancata trasmissione degli atti alla Procura di Siracusa.

5. La sentenza disciplinare è stata impugnata per cassazione da (omissis) con ricorso fondato su due motivi (il secondo dei quali articolato in plurime censure) ed illustrato da memoria.

Il Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 606, primo comma, lettera c), c.p.p., la violazione dell'articolo 521 c.p.p.. Lamenta di essere stato condannato per un fatto diverso da quello oggetto dell'informazione.

Deduce che non iscrivere una notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 c.p.c., e non trasmettere una notizia di reato ad altra Procura della Repubblica sono condotte diverse:

-) in punto di fatto;
-) in punto di diritto, perché la prima condotta consiste in una violazione di una norma *ad hoc*, la seconda nella violazione di un generico dovere di diligenza;
-) per gravità, in quanto la prima condotta è connotata da maggiore disvalore.

Osserva, infine, il ricorrente che nel giudizio di merito non era stato messo nelle condizioni di difendersi dall'addebito di omessa trasmissione degli atti alla Procura di Siracusa. Infatti che gli atti dovessero essere trasmessi a quella Procura era una circostanza di fatto da lui stesso eccepita, al fine di giustificare la mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato: una circostanza, dunque, addotta con finalità difensive, e ribaltata dalla sentenza quale ulteriore motivo di addebito a carico dell'incolpato.

1.1. Il motivo è infondato, per due indipendenti ragioni.

2. La prima ragione è che il principio di correlazione tra incolpazione e sanzione non è stato violato dalla sentenza impugnata.

Quel principio, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non può dirsi violato sol perché manchi una minuziosa coincidenza *ad litteram* tra la condotta contestata con l'incolpazione, e quella accertata con la sentenza irrogativa della sanzione.

La suddetta correlazione è violata solo quando il fatto per cui è pronunciata condanna sia oggettivamente diverso da quello posto a base dell'incolpazione.

Non vi è, però, "oggettiva diversità" quando il fatto contestato nell'incolpazione:

-) nella sentenza di condanna venga solo "precisato";
-) nella sentenza di condanna sia arricchito di elementi secondari o di contorno;
-) nella sentenza di condanna venga qualificato in modo diverso *sub specie iuris*;
-) sia necessariamente ricompreso nella incolpazione;
-) abbia ad oggetto un *delictum per omissionem commissum*, cui faccia seguito una condanna che, accertando l'evento, ascriva all'imputato di avere omesso di tenere altra condotta, rispetto a quella contestatagli nel capo d'imputazione [Sez. 4, Sentenza n. 35943 del 07/03/2014 Ud. (dep. 19/08/2014) Rv. 260161 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 51516 del 21/06/2013 Ud. (dep. 20/12/2013) Rv. 257902 - 0, ambedue con riferimento alla responsabilità del datore di lavoro per infortuni occorsi ai dipendenti, in vicende in cui la condanna del datore venne pronunciata per la mancata adozione di misure di sicurezza diverse da quelle contestate nel capo d'imputazione).

2.1. Con particolare riferimento alla materia disciplinare, in applicazione dei suddetti principi questa Corte ha negato che possa dirsi violato l'art. 521 c.p.p.:

-) in un caso (per più d'un aspetto simile a quello oggi in esame) in cui un magistrato del Pubblico Ministero venne incolpato in sede disciplinare per non essersi attivato nel disporre la scarcerazione dell'imputato per scadenza dei termini di custodia cautelare, e poi sanzionato per aver emesso il decreto di cui all'art. 415 *bis* cod. proc.

pen. dopo la richiesta di rinvio a giudizio, determinando la nullità di quest'ultima; in quel caso venne esclusa la violazione dell'art. 521 c.p.p., sul presupposto della identità dell'effetto prodotto dalla condotta omissiva (Sez. U, Sentenza n. 4887 del 19.2.2019);

-) in un caso in cui un magistrato del Pubblico Ministero venne incolpato ai sensi degli artt. 1 e art. 2, comma 1, lett. (g), d. lgs. 109/06, per avere omesso di effettuare il necessario controllo sulla scadenza dei termini di custodia cautelare, ma poi condannato ai sensi dell'art. art. 2, comma 1, lett. (a) (Sez. U, Sentenza n. 4954 del 12.3.2015);

-) in un caso in cui un magistrato del Pubblico Ministero venne incolpato di non avere risposto agli inviti della Procura Generale presso la Corte di cassazione di comunicarle gli atti necessari per la determinazione, ai sensi dell'art. 54 *quater* c.p.p., dell'ufficio del Pubblico Ministero cui competeva lo svolgimento delle indagini preliminari, ma venne poi condannato per non aver provveduto sulla precedente richiesta, presentata dal difensore dell'indagato, di spogliarsene e di investirene altra Procura della Repubblica (Sez. U, Sentenza n. 17935 del 1.7.2008);

-) in un caso in cui un magistrato del Pubblico Ministero venne incolpato di non avere compiuto per molti mesi alcun atto di indagine, e poi sanzionato per l'omessa iscrizione degli indagati nel registro ex 335 c.p.p. (Sez. U, Sentenza n. 20505 del 21.9.2006);

-) in un caso in cui un magistrato, incolpato di non essersi presentato ingiustificatamente all'udienza collegiale, venne poi condannato non per la mancanza di una causa giustificativa, ma per non avere avvisato dell'assenza il presidente del collegio (Sez. U, Sentenza n. 6956 del 1998);

-) in un caso in cui un magistrato del Pubblico Ministero venne incolpato per avere indagato per quattro mesi su fatti di mafia già oggetto di indagine da parte di altra Procura, con pregiudizio per

quest'ultima, privata di elementi probatori rilevanti, ma poi sanzionato per avere omesso di attuare il doveroso coordinamento con l'altra Procura (Sez. U, Sentenza n. 9095 del 1997).

2.2. I principi sin qui esposti non sono stati violati dalla sentenza impugnata.

Il capo di incolpazione addebitava infatti all'odierno ricorrente una condotta omissiva produttiva di un evento ("*tale da aver determinato ecc.*"), consistito nel maturare del termine di prescrizione del reato senza che potesse essere validamente esercitata l'azione penale.

E la condanna disciplinare è stata irrogata, giustappunto, sul presupposto che l'incolpato tenne una condotta omissiva, causativa della prescrizione del reato: e cioè l'essersi "*completamente disinteressato delle sorti dell'informativa*" di reato.

La sentenza impugnata, dunque, è corretta alla luce del principio sopra ricordato, secondo cui la discordanza tra accusa e la condanna va esclusa, se l'affermazione di responsabilità si fonda su diverse possibili alternative condotte colpose, ciascuna delle quali avente efficienza causale in relazione all'evento, sempre che l'incolpato sia stato posto in condizione di esercitare i diritti di difesa in merito alle diverse ipotesi ricostruttive [tema, quest'ultimo, sul quale si tornerà tra breve: cfr. Sez. 4, Sentenza n. 19028 del 01/12/2016 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269601 - 01].

2.3. Nemmeno rileva la circostanza, evidenziata dalla difesa del ricorrente, secondo cui l'iscrizione della notizia di reato è imposta da una norma di legge (art. 335 c.p.p.), mentre il compito di trasmettere la notizia di reato ad altra Procura, nel caso di specie, fu assegnato all'incolpato dal capo dell'ufficio.

Non vi è infatti violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza "*quando sia rimasta*

inalterata la condotta omissiva, intesa come dato fattuale e storico contenuto nell'imputazione, ma sia stata, bensì, dal giudice mutata solo la fonte (normativa, regolamentare o pattizia) in base alla quale l'imputato era tenuto a porre in essere la condotta doverosa omessa, atteso che non può ritenersi che la fonte di imputazione dell'obbligo sia parte del fatto e che incida, perciò, nella sostanza della fattispecie concreta" [così Sez. 4, Sentenza n. 47365 del 10/11/2005 Ud. (dep. 30/12/2005) Rv. 233182 - 01].

2.4. Le conclusioni appena esposte sono confortate da Corte cost. 103/10, nella cui motivazione si afferma che l'art. 521 c.p.p. può dirsi violato quando la condanna muti, rispetto al capo di imputazione, *"l'elemento psicologico, la condotta, l'evento e il nesso di causalità"* [§ 2 dei "Considerato in diritto"; ma così già Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 12/03/1996 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204329 - 01, secondo cui non vi è violazione della correlazione tra accusa e condanna quando *"il fatto storico addebitato rimanga identico, in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore"*].

E nel caso di specie l'elemento psicologico (colpa), l'evento (prescrizione) e il nesso causale sono rimasti immutati: quanto alla condotta, omissiva fu quella oggetto dell'incolpazione, e del pari omissiva fu la condotta presupposto della condanna, sicché il "nucleo essenziale" del capo di incolpazione non venne affatto trasformato da quest'ultima.

3. La seconda ed indipendente ragione per la quale non sussiste nel caso di specie la violazione del principio di correlazione tra incolpazione e sentenza è che in ogni caso qualsiasi ipotetica violazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura dell'art. 521 c.p.p. è stata sanata dalla circostanza che l'incolpato ha avuto

modo di difendersi anche dall'incolpazione di non avere dato alcun seguito alla notizia di reato.

3.1. La correlazione tra circostanze addebitate con l'incolpazione, e fatti posti a base della decisione sanzionatoria va infatti accertata "in senso funzionale", e non meramente formale (così la fondamentale decisione della Corte EDU, 11/12/2007, *Drassich* c. Italia), con la conseguenza che non può esservi violazione in assenza di un obiettivo pregiudizio per la concreta difesa (Sez. U, sentenza n. 26548 del 27/11/2013; Sez. U, sentenza n. 9557 del 18.4.2018).

Nel caso di specie, tuttavia, risulta dalle pp. 7-8 della sentenza impugnata che (omissis) si è fatto carico di prendere posizione sul tema della mancata trasmissione degli atti alla Procura di Siracusa, e si sia giustificato adducendo:

- a) di ritenere non essere stato affatto incaricato di tale incombente;
- b) che in ogni caso il fascicolo era stato assegnato ad altro magistrato.

L'incolpato, dunque, ha svolto compiutamente le sue difese, pur non essendovi obbligato e potendo teoricamente rifiutare il contraddittorio sulla contestazione reputata "nuova". Difese, inoltre, fondate su circostanze di fatto ritenute insussistenti dalla sentenza impugnata (pp. 10-11).

Né il ricorso per cassazione indica quale concreto pregiudizio abbia subito l'odierno ricorrente per effetto della pretesa modifica della contestazione compiuta dalla sentenza impugnata (ad es., quali prove ha perduto la possibilità di addurre): pregiudizio la cui allegazione è necessaria ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione [ex plurimis, da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 32899 del 08/01/2021 Ud. (dep. 06/09/2021) Rv. 281997 - 09].

4. Col secondo motivo il ricorrente prospetta il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'articolo 606, primo comma, lettera b), c.p.p..

Il motivo, se pur formalmente unitario, si articola in sette diverse censure che possono essere riassunte come segue.

4.1. Con una prima censura il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha trascurato di prendere in esame due elementi decisivi, debitamente rappresentati dalla difesa, e cioè:

a) la *notitia criminis* che si assume trascurata dall'incolpato non riguardava fatti già oggetto di indagine, ma costituiva una comunicazione di notizia di reato del tutto nuova ed originale, con la conseguenza che essa non poteva ritenersi pertinente ad un fascicolo di cui era assegnatario (omissis)

b) l'organizzazione della Procura della Repubblica di Caltanissetta, all'epoca dei fatti, impediva ai sostituti di procedere autonomamente all'iscrizione delle notizie di reato nell'apposito registro, in quanto per determinazione del capo dell'ufficio le iscrizioni delle notizie di nuovi fatti-reato erano riservate al Procuratore; i singoli sostituti avevano il solo obbligo di sottoporre la notizia di reato al capo dell'ufficio, dovere nel caso di specie puntualmente adempiuto dall'incolpato.

4.1.1. Questa prima censura è inammissibile.

La Sezione Disciplinare ha ritenuto, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, essere *"certo che la riunione [tra l'incolpato, il Procuratore Capo ed il Procuratore Aggiunto] si fosse conclusa con l'intesa che dovesse essere il dottor (omissis) a trasmettere l'atto al Procuratore della Repubblica di Siracusa"*.

È pervenuta a questa conclusione reputando attendibile la dichiarazione resa sul punto da uno dei testimoni, (omissis) ,

all'epoca dei fatti Procuratore Aggiunto a Caltanissetta, con giudizio che non è mancante, né contraddittorio, né manifestamente illogico.

4.2. Con una seconda censura il ricorrente investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'incolpato avesse conservato, anche dopo il 2009, la titolarità del procedimento contraddistinto dal numero 285/08, cioè quello in cui si inseriva la più volte ricordata *notitia criminis* proveniente dalla Questura.

Deduce che la Sezione Disciplinare, nel pervenire a questa conclusione, avrebbe commesso i seguenti errori:

a) non ha considerato che dalle deposizioni rese da un funzionario della Polizia di Stato era ricavabile la prova che il fascicolo suddetto, dopo il 2010, non era più assegnato a (omissis) ;

b) non ha considerato che il fascicolo 285/08 non aveva ad oggetto un fatto preciso, ma era un cosiddetto "fascicolo madre", e cioè un contenitore nel quale rifluivano i più disparati atti e *notitiae criminum*, che poi venivano prelevati ed impiegati in altri procedimenti;

c) non ha considerato che dalla deposizione del testimone ^(omissis) non poteva trarsi univocamente la conclusione secondo cui ^(omissis) _(omissis) oltre ad essere formalmente titolare del procedimento 285/08, lo avesse anche "effettivamente gestito", né che di tale "effettiva gestione" non vi era prova.

4.2.1. Anche questa seconda censura è inammissibile.

A prescindere, infatti, da qualsiasi considerazione circa la concepibilità *in iure* della distinzione fra "titolarità formale" e "effettiva gestione" dell'attività di indagine preliminare, quel che rileva è che la censura investe il modo in cui la sentenza impugnata ha valutato le prove e ricostruito i fatti.



La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto che dalla deposizione del Procuratore capo (omissis) emergeva che "il fascicolo rimase di competenza, e comunque nella gestione, dell'incolpato".

Il ricorrente, per contro, sostiene che da quella deposizione non emergesse affatto la prova della "effettiva gestione" del fascicolo 285/08 da parte dell'incolpato.

In tal modo, tuttavia, il ricorso viene a contestare il modo in cui la sentenza impugnata ha interpretato la deposizione, e dunque valutato una prova. Si tratta, quindi, di censura inammissibile,

4.3. Con una terza censura il ricorrente investe la decisione disciplinare nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la circostanza che l'incolpato, il Procuratore Aggiunto ed il Procuratore Capo "concordarono" che il primo si occupasse di trasmettere l'informativa di reato più volte ricordata alla Procura di Siracusa.

Deduce che tale "accordo" non emerge da alcuna delle testimonianze raccolte nel corso del procedimento, e che in realtà i tre magistrati sopra ricordati incorsero in un reciproco *qui pro quo*, ciascuno ritenendo che ad occuparsi della trasmissione sarebbe dovuto essere qualcun altro.

4.3.1. Anche questa censura è inammissibile.

La sentenza impugnata ha ritenuto che (omissis) fosse stato incaricato di trasmettere l'informativa di reato alla Procura della Repubblica di Siracusa, e afferma di avere tratto la prova di tale circostanza dalla deposizione del testimone (omissis) (p. 7, penultimo rigo), dichiaratosi "certo" di tale circostanza.

Lo stabilire, poi, se nel rendere quella dichiarazione il testimone avesse compiuto una valutazione personale o riferito un fatto

obiettivo è questione di interpretazione della prova, non sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'articolo 606 c.p.p..

Tale norma, infatti, non consente di proporre come motivo di impugnazione le doglianze che denunciano la carenza di persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore, o sinanche l'illogicità (quando non sia manifesta) della sentenza impugnata, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento [ex *permultis*, Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021 Ud. (dep. 05/03/2021) Rv. 280747 - 01]; a nulla rilevando che l'interpretazione del materiale probatorio proposta dal ricorrente possa essere più persuasiva rispetto a quella adottata dalla sentenza impugnata [Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020 Ud. (dep. 11/02/2021) Rv. 280601 - 01].

4.4. Con una quarta censura (pp. 21-22) il ricorrente investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha addebitato all'incolpato l'illecito consistente nel procurare un "indebito vantaggio" alle tre persone a suo tempo non iscritte nel registro degli indagati, senza previamente accertare la concreta ipotizzabilità d'un sospetto di reato a loro carico.

4.4.1. La censura è infondata.

La Sezione Disciplinare correttamente ha ritenuto, sia pure implicitamente, che l'informativa di reato, per la fonte da cui proveniva (un dirigente della Squadra Mobile della Questura), per il fatto che si riferiva a tre persone nominativamente individuate, e per il fatto che in relazione alla medesima vicenda la Questura aveva addirittura sollecitato l'adozione di una misura cautelare (come

riferito dallo stesso ricorrente), non esigeva altre valutazioni per procedere all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p.

4.5. Con una quinta censura (pp. 22) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione circa la sussistenza di una condotta negligente da parte dell'incolpato.

4.5.1. La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha ritenuto che il titolare di un fascicolo ha il "preciso dovere" di non disinteressarsi di esso, e questa di per sé costituisce una motivazione giustificativa del giudizio di addebito d'una condotta negligente.

4.6. Con una sesta censura (p. 23-24) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe sorretta da una motivazione contraddittoria, per avere da un lato escluso l'ipotizzabilità del delitto di omissione di atti d'ufficio, e dall'altro addebitato all'odierno ricorrente l'illecito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera (g), d. lgs. 109/06, il quale presuppone il requisito della "negligenza inescusabile", senza previamente accertare quale fu davvero la condotta omissiva tenuta dall'incolpato: se, cioè, quella di non procedere all'iscrizione della notizia criminis nel registro delle notizie di reato, oppure quella di non trasmettere la suddetta notizia criminis alla procura della Repubblica di Siracusa.

4.6.1. La censura è infondata.

I provvedimenti giurisdizionali vanno interpretati nel loro complesso, e non già estrapolandone singole parti.

E il provvedimento qui impugnato, letto nel suo complesso, non consente dubbi sul fatto che la Sezione Disciplinare ha pronunciato la condanna sul presupposto che *"l'incolpato, rimasto titolare del*

fascicolo, abbia omesso di trasmetterlo a Siracusa, come invece concordato con il Procuratore e con il Procuratore Aggiunto".

Né vi è contraddizione tra l'escludere il dolo nell'omissione d'un atto d'ufficio, e qualificare la stessa omissione come "negligenza inescusabile": al contrario, proprio l'esclusione del dolo era presupposto per l'affermazione della colpa.

4.7. Con una settima censura, infine, il ricorrente lamenta la totale mancanza di motivazione circa la esclusione della esimente della scarsa rilevanza del fatto.

Deduce di avere espressamente invocato tale esimente, ma che la sentenza impugnata non si è fatta carico di prendere in esame la questione.

4.7.1. La censura è infondata.

L'esimente della scarsa rilevanza non è elemento costitutivo dell'illecito disciplinare, e di conseguenza il giudice disciplinare *"non è tenuto ad esporre le ragioni per le quali non abbia ritenuto il fatto di scarsa rilevanza e, quindi, non abbia considerato tale esimente"* (Sez. U, Sentenza n. 14665 del 05/07/2011, Rv. 617767).

Né è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione difensiva, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata [*ex plurimis*, Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud. (dep. 12/02/2019) Rv. 275500 - 01, con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione; così pure Sez. 1, Sentenza n. 27825 del 22/05/2013 Ud. (dep. 26/06/2013) Rv. 256340 - 01, con riferimento all'attenuante di cui all'art. 114 c.p.).

E questo è per l'appunto il nostro caso, nel quale la sentenza impugnata ha implicitamente, ma inequivocamente, escluso

l'esimente della scarsa rilevanza, là dove ha osservato che l'incolpato si era "completamente disinteressato" del fascicolo a lui assegnato (p. 9); che tale omissione costituiva una colpa "grave ed inescusabile" (p. 10); che la mancata iscrizione aveva comportato l'archiviazione d'una *notitia criminis* concernente fatti corruttivi a carico di un assessore regionale (pp. 4 e 11).

5. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimiate.

Per questi motivi


la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022.

Il consigliere estensore

(Marco Rossetti)



Il Presidente


(Margherita Cassano)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 31 MAR. 2022.....



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Pasitti



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina PASITTI

